

4. QUESTIONARIO

Tenuto conto di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si chiede a tutti gli interessati di fornire, sulla base delle proprie opinioni, dati ed evidenze, risposta motivata alle seguenti domande e - nel caso in cui non si concordi con le ipotesi delineate – si chiede di illustrare eventuali soluzioni alternative alle stesse:

A) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di considerare idonee le seguenti tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio:

i. diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA;

iii. iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31 del TUF, ovvero superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione;

iii. diploma di laurea senza il superamento degli esami di cui al punto i) ovvero diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA?

Risposta: iii. Sicuramente da includere il diploma di istruzione secondaria superiore, di durata quinquennale con un' esperienza maturata di 5 anni in ruoli compatibili con quello di consulente finanziario anche se maturati in periodi precedenti gli ultimi 5 anni

B) Con riferimento all'ulteriore titolo o abilitazione di cui al punto A) iii), si ritiene che lo stesso possa essere utilmente rilasciato da un'Università riconosciuta dal MIUR ovvero anche da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

R: Prevedere anche enti muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto solo a livello nazionale ma che non abbiano la matrice di intermediari finanziari che operano sul mercato europeo.

C) Ritenete utile differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

R: Sì , nella fattispecie se si tratta di soggetti che non vendono prodotti o il cui reddito non dipende dalla vendita di prodotti (es. consulenti indipendenti/ autonomi)

D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di aumentare a 12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall'esame di valutazione di cui al punto B)?

R: Sono d' accordo ad elevare ai 12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa.

E) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che siano utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l'inizio della prestazione dei “servizi pertinenti”?

R: Sono d' accordo nella valutazione dei periodi di esperienza professionale maturati ma che tengano conto ma anche in periodi precedenti e non solo degli ultimi tre anni.

F) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la possibilità di lavorare sotto supervisione sia mantenuta ad un termine massimo di 4 anni?

R: Sarebbe meglio un termine minimo di 18 mesi e massimo di 36 mesi

G) Ritenete utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

R: Sì.

H) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che l'intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei “servizi pertinenti” o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell'intermediario?

R: Solo nel caso che venga gestita esclusivamente da soggetti terzi

rispetto all'intermediario e non remunerati dall'intermediario e/ o non cointeressati all'attività dell'intermediario e, comunque, in alternativa , potrebbe essere considerata valida, ai fini della revisione, la partecipazione a corsi di formazione forniti da enti accreditati anche se non agiscono sotto la responsabilità dell'intermediario. Inoltre sono da monitorare e considerare sempre i rapporti che intercorrono tra gli intermediari(dirigenti) e i loro collaboratori e/o familiari di questi ai fini di una maggiore trasparenza.

D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la revisione delle qualifiche del personale venga valutata tramite il superamento di uno specifico esame , da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall'intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

R: La revisione dovrebbe prevedere l'obbligo di dimostrare determinate competenze, tali competenze potrebbero essere dimostrate mediante partecipazione a corsi specifici (in questo caso senza esame) presso enti accreditati, oppure anche senza partecipazione a corsi specifici (in questo caso con un test/esame) : nel caso di esami, l'esaminatore dovrebbe essere solo un ente terzo rispetto all'intermediario.

NOTA PERSONALE: nel presente questionario non si evince alcuna specifica relativa alla "revisione" delle competenze dei consulenti indipendenti/ autonomi (che non collocano prodotti e non ricevono compensi dagli intermediari ma solo ed esclusivamente dal cliente, quindi solo a parcella). Il consulente indipendente/ autonomo, libero professionista o società di consulenza, non può essere considerato come intermediario perché non devono e non possono intermediare nulla. Se non appare un processo di revisione è da intendersi escluso? Nel caso che anche la competenza di questi professionisti deve essere sottoposta a revisione dovrebbe apparire chiaro che NON siano degli intermediari finanziari ma che essa sia affidata a corsi di formazione obbligatori dove ciascun professionista può scegliere in base alle proprie necessità. Ci si augura che il costo di eventuali corsi obbligatori per questi professionisti sia equo e trasparente, imponendo agli enti accreditati una tariffa massima prestabilita.